

Cuneo, 24 marzo 2015  
Protocollo 17820

Affidamento del servizio di gestione in concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle sanzioni del codice della strada e di quelle relative a violazione ai regolamenti comunali, nonché in tutte le altre entrate patrimoniali del Comune di Cuneo e di altri enti — [C.I.G. 6160602199]

### Chiarimento n. 1

**A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di imprese interessate a partecipare alla procedura in oggetto, preciso che:**

- le percentuali di recupero indicate nell'allegato "A" del disciplinare di gara sono delle stime del gettito delle riscossioni che si possono realizzare dalla gestione coattiva delle singole tipologia di entrata indicate nella tabella, nei territori dei Comuni nei quali dovrà essere svolta detta attività. Queste stime sono state elaborate sulla base delle riscossioni coattive realizzate dal precedente concessionario (o direttamente dall'ente nel caso di gestione in economia) nel biennio 2010/2011 oppure 2011/2012. Quindi, in conclusione, tali percentuali possono essere prese a riferimento dai concorrenti nel formulare le condizioni economiche dell'offerta da presentare, ma costituiscono comunque una stima e dunque un valore presunto;
- il concessionario verrà remunerato con l'aggio oltre che, nel caso abbia espletato una o più procedure esecutive del D.M. 21/11/2000, con il rimborso delle spese esecutive, nelle misure previste nel decreto stesso. Entrambe le componenti (aggio e rimborso spese esecutive) sono da porre a carico del debitore. Tuttavia, nel caso in cui, per fondati e giustificati motivi, il concessionario non riesca a ottenere il pagamento da parte del debitore, dopo aver conseguito il discarico per inesigibilità da parte dell'ente, il rimborso delle sole spese esecutive sarà assicurato dall'ente stesso (ma solo e limitatamente ai discarichi concessi per inesigibilità);
- il comma 3 — dell'articolo 4 — del capitolato speciale d'appalto è da correggersi come segue: *"L'aggio di cui al comma 1 e tutte le spese postali e delle procedure esecutive sono poste dal concessionario a carico del contribuente debitore. L'intero aggio è posto esclusivamente a carico del contribuente. Il concessionario e gli operatori in servizio non possono richiedere agli utenti ulteriori somme di denaro o compensi per le prestazioni oggetto di questo capitolato"*

diversi dagli importi di cui al D.M. 31 novembre 2000.” Pertanto l’intero aggio è da porre esclusivamente a carico del contribuente;

- la percentuale del minimo garantito esula dall'aggio pertanto può essere maggiore o inferiore all'aggio posto a base di gara (15%).

**Il dirigente**  
**Rinaldi Giorgio**  
*Documento firmato digitalmente*